

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4788

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 AGOSTO 2000

—————

Modifica dell’articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, elenca gli assegni e le competenze che, oltre alla voce «stipendio», entrano nel calcolo della base pensionabile del personale militare e, quindi, che sono soggetti all'aumento del 18 per cento, previsto per gli assegni chiamati a far parte della pensione.

L'articolo 16 della citata legge n. 177 del 1976, nel sostituire il predetto articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ha anche elencato le voci retributive che rientrano nel calcolo pensionistico. Per ciò che riguarda le indennità e le altre voci al di fuori dello stipendio, esse sono dunque elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 53 del testo unico.

Tuttavia, con il passare degli anni le indennità elencate nella predetta norma sono scomparse, sostituite da altre forme retributive o da altre indennità od assegni per i quali è prevista la pensionabilità. Tale cambiamento è stato sovente determinato dall'insorgere di nuove, particolari necessità di impiego del personale militare.

In mancanza di specifiche norme al riguardo, le nuove indennità e le nuove situazioni stipendiali non vengono sottoposte all'aumento del 18 per cento al momento della determinazione dell'ammontare della pensione.

Il Ministero della difesa, in particolare, ha assunto la posizione di ritenere che la mag-

giorazione del 18 per cento debba applicarsi solo alla voce stipendio. Ciò nonostante che la Corte dei conti, con sentenza n. 66 del 1999, abbia ritenuto, a seguito di impugnativa da parte di un'interessato, che la maggiorazione del 18 per cento debba essere applicata non alla sola voce «stipendio», ma anche a tutte le altre voci che concorrono alla determinazione della retribuzione e che siano pensionabili.

In definitiva, allo stato attuale della normativa concernente la retribuzione del personale militare, sarebbero da assoggettare alla maggiorazione del 18 per cento, prevista dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, le seguenti voci:

a) indennità di parziale omogeneizzazione stipendiale, prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468;

b) indennità di impiego operativo, prevista dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78;

c) indennità di ausiliaria, di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificata dalle leggi 19 maggio 1986, n. 204, e 27 dicembre 1990, n. 404.

Le suddette componenti della retribuzione del personale militare non sono, attualmente, considerate dal Ministero della difesa come rientranti nel disposto dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dando

origine ad una penalizzazione particolarmente grave a carico del personale militare.

Al fine di eliminare la suddetta, ingiusta penalizzazione del personale militare ed esaudire le sue pressanti aspettative, occorre modificare l'attuale normativa, rendendola ancor più chiara e difficilmente eludibile e prevedendo di:

- modificare l'attuale posizione del Ministero della difesa in materia di determinazione dell'ammontare delle pensioni spettanti al personale militare;

- chiarire che l'aumento del 18 per cento, di cui all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, come modificato dalla legge n. 177 del 1976, è riferibile a tutte le indennità o voci stipendiali vigenti al momento della determinazione della pensione e non solo a quelle elencate nel citato articolo 53.

A tali fini è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 53 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - (*Base pensionabile*) - 1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità di qualunque natura, espressamente previsti come pensionabili dalle relative disposizioni di legge, è aumentata del 18 per cento.

2. Per l'ufficiale che, in tempo di guerra, sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio, o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.